

***** S T A T U T O *****

Art. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DURATA

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata **"BLADING ACADEMY associazione sportiva dilettantistica"** in sigla **"BLADING ACADEMY A.S.D."**

L'associazione ha sede in Bari (Ba) alla Via Sabotino n. 87.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale.


L'associazione è costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C., della Legge 289/2002, del Decreto Legislativo 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 148 comma 8 del TUIR.

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 2 - FINALITA'

L'associazione senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza, nonché senza fini di lucro, ha per oggetto **l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica stessa.** In particolare si prefigge la pratica e l'incremento dell'attività sportiva dilettantistica di "SPORT A ROTELLE, DISCIPLINE PATTINAGGIO AGRESSIVE, PATTINAGGIO ARTISTICO, PATTINAGGIO FREE STYLE, PATTINAGGIO CORSA, ROLLER DERBY, SKATEBOARD, CICLISMO, BMX FREE STYLE E ATTIVITA' SPORTIVA GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE ED AL FITNESS.

L'Associazione potrà inoltre gestire palestre ed impianti sportivi polivalenti, pubblici e privati.



Handwritten signature and initials.


Nell'ambito delle attività principali l'Associazione potrà:

- **Partecipare e/o organizzare Attività sportiva**, può partecipare a gare, tornei, campionati a livello dilettantistico;
- **Organizzare attività sportiva amatoriale e promozionale**, indire manifestazioni e gare;
- **Partecipare e/o organizzare attività formativa** ovvero istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
- **Partecipare e/o organizzare attività didattica** ovvero realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica dello sport, **svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.**

L'associazione potrà altresì esercitare **attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere SECONDARIO e STRUMENTALE** rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con D.P.C.M. o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 23/08/1988, n. 400. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono escluse dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al periodo precedente.

L'associazione non persegue scopi di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti in attività sportive. In nessun caso i proventi potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

L'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o all'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi.



Art. 3 – SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi.

Sono onorari i soci che l'assemblea straordinaria ritenga opportuno eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali. Essi usufruiscono di tutti i diritti dei soci fondatori e possono servirsi di tutti gli impianti sportivi, partecipano alle assemblee, ricoprono cariche sociali e sono esenti dal pagamento delle quote sociali di iscrizione e annuali.

Sono soci ordinari coloro che, previa domanda di appartenenza all'associazione, sono ammessi e versano la quota sociale di ammissione e quella annuale.


L'ammissione a socio ordinario è soggetta alle seguenti norme:

- ° - Il candidato deve presentare domanda su apposito modulo controfirmato da un socio ordinario o da un socio onorario che funge da presentatore;
- ° - la domanda del socio minore di età dovrà essere controfirmata anche da chi esercita la patria potestà;
- ° - l'ammissione a socio è altresì subordinata al pagamento della quota di iscrizione entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Presidente al candidato.
- ° - **Le quote associative sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.**

La durata della partecipazione alla vita associativa è da considerarsi a tempo indeterminato salvo i casi previsti all'art. 4, ed ogni socio maggiore di età ha il diritto di voto (in rappresentanza del socio minorenni vota l'esercente la patria potestà) per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione nonché per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi annuali.

Art. 4 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualifica di socio cessa per le seguenti cause:



- a) Dimissioni che devono essere notificate al consiglio direttivo dell'associazione a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale in corso.
- b) Morosità nel pagamento della quota sociale per un periodo di non oltre un mese dal ricevimento della diffida da parte dell'associazione. I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi in base a decisione del Consiglio il quale però dovrà esigere il pagamento delle quote in mora e di una penalità pari al 5% della quota.
- c) Radiazione dall'albo dei soci. Questa misura disciplinare è applicata per gravi mancanze a giudizio del consiglio e a maggioranza dei membri. Il provvedimento relativo sarà comunicato al socio mediante lettera raccomandata a firma del Presidente. I soci radiati potranno ricorrere entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra contro il provvedimento, chiedendo al consiglio la convocazione di un'assemblea straordinaria. L'assemblea dovrà essere convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci entro due mesi e dovrà deliberare sul ricorso a maggioranza assoluta.

Art. 5 - PATRIMONIO

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali di iscrizione;
- b) dalle quote sociali annuali;
- c) da eventuali contributi di soci e di terzi;
- d) da tutte le altre entrate che possono pervenire all'associazione nello svolgimento delle sue attività.

Coloro che sono ammessi a far parte dell'associazione, esclusi i soci onorari, all'atto dell'ammissione devono pagare la quota di iscrizione. Ogni socio deve pagare altresì le quote annuali stabilite per la categoria cui appartiene. L'ammontare delle quote annuali viene stabilito ogni anno con delibera dal Consiglio direttivo.

ART. 6 – ORDINAMENTO INTERNO

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono essere nominati.

Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro compatibilmente con l'organizzazione e le necessità dell'associazione.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea generale dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo
- c) Il Presidente

Art. 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'assemblea dei soci (organo sovrano dell'associazione) regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti. Può essere convocata in sede ordinaria e in sede straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Essa si tiene in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (l'esercizio sociale va dall' 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per:

- l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente;
- le altre deliberazioni che il Consiglio crederà utili sottoporre alla sua approvazione;
- il rinnovo delle cariche sociali.

Si tiene in via straordinaria, oltre che per i casi previsti dal presente Statuto, per eventuali modifiche allo Statuto sociale o qualora ne venga fatta richiesta dal 25% dei soci per iscritto, con la specificazione dell'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione dovranno essere pubblicati con il relativo ordine del giorno presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso della convocazione può essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo se istituito, esposizione in bacheca presso la sede dell'associazione, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; ogni socio ha diritto ad un voto ed ogni socio in assemblea può rappresentare per delega un solo socio.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendoli tra i soci presenti. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti i due terzi dei soci in regola con le quote sociali. In seconda convocazione la stessa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti .

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti almeno i due terzi dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci e delibera sempre a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da tre membri soci. Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio designa nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente. Le deliberazioni del Consiglio sono valide, se sia presente la maggioranza dei membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità, decide il voto del Presidente. Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'assemblea dei soci. In particolare il Consiglio:

- a) decide sulle domande di ammissione a socio dell'associazione, determina le quote di iscrizione e le quote annuali;
- b) provvede al normale andamento dell'associazione;
- d) assume allenatori, tecnici, personale sanitario, impiegati, operai e personale di servizio, fissandone le retribuzioni ed i compensi, adottando ogni opportuno provvedimento disciplinare;
- e) emana regolamenti e disposizioni per il funzionamento amministrativo, sportivo e disciplinare dell'associazione;
- f) compila i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea ordinaria.

In caso che uno o più consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà eleggere fra i soci un eguale numero di membri. Questi però dovranno essere confermati alla prossima assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha eletti. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti.

Il Presidente del consiglio è di diritto Presidente dell'associazione ed è il suo legale rappresentante nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento con i medesimi poteri, oppure in quelle mansioni in cui venga espressamente delegato.

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e se esiste, dal Segretario, sarà conservato nel libro verbali del consiglio direttivo.

E' fatto divieto, corrispondere ai soci membri del consiglio direttivo compensi sotto qualsiasi forma nello svolgimento delle proprie mansioni, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese debitamente documentate sostenute nell'esercizio del proprio mandato.

E' fatto divieto inoltre ai soci membri del consiglio direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito delle medesime discipline.

Art. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 13 – BILANCIO

Il Consiglio direttivo predisporre la bozza del bilancio preventivo e del bilancio annuale (conto consuntivo) da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. E' vietata sia in forma diretta che indiretta la distribuzione di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché delle riserve del capitale e dei fondi durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; gli eventuali utili o avanzi di gestione ai sensi dell'art. 8 c. 1 del Dlgs 36/2021 dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto o all'incremento del proprio patrimonio.

Art. 14 – MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto è modificato dall'assemblea straordinaria, con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati. Il patrimonio che residua dovrà essere devoluto ad associazione/i che perseguono finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.16 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto si fa riferimento alle altre norme del codice civile ed alle leggi dello Stato in quanto applicabili.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

CARDASCIA FEDERICA

IL SEGRETARIO

ROSITO DOMENICO

